

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 464)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della
Camera dei deputati nella seduta dell'8 aprile 1959 (V. Stampato n. 759)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(LAMI STARNUTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 APRILE 1959

**Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni,
di un contributo annuo di lire 10 milioni**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È assegnato al comune di Recoaro un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, che farà carico all'Azienda patrimoniale di Recoaro.

Art. 2.

L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 4, con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal comune devoluto all'esecuzione

di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole il centro di cura.

Art. 4.

Il pagamento del contributo dovuto al comune, a norma dell'articolo 1, sarà effettuato dalla Società concessionaria delle Terme di Recoaro, in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali e dopo che il comune stesso avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali e al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'Amministrazione civile — apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i predetti Ministeri avranno dato il proprio benestare.